



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Alle DGT

A tutti gli UMC

Regione Siciliana

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto

Regione Valle D'Aosta

Ufficio Motorizzazione

Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato Servizio di Polizia Stradale

e p.c. A

ANFIA

Confartigianato

alessandra.cala@confartigianato.it revisionigenova@libero.it

UNRAE

UNASCA

CONFARCA

FEDERAUTO

CNA

grasso@cna.it

Asso.Car.

info@asso-car.it

Federispettori

info@federispettori.org



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: DECRETO MINISTERIALE 446 DEL 15 NOVEMBRE 2021- CHIARIMENTI.

Pervengono a questa Direzione taluni quesiti in ordine al contenuto di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 446 di cui all'oggetto (*Disposizioni transitorie*).

Al riguardo si chiarisce che il limite temporale del 31 dicembre 2022 sussiste soltanto per le autorizzazioni temporanee eventualmente rilasciate dalle province agli operatori per i quali ricorre l'obbligo, pena la decadenza dell'autorizzazione temporanea medesima, dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dagli artt. da 6 a 9 del DM 446/21.

Detto limite temporale non è quindi riferito né alla possibilità di richiedere nuove autorizzazioni alle competenti Amministrazioni provinciali, né alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 870/86.

Ing. Pasquale D'Anzi